

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL
COMUNE DI ARTA TERME

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 12/02/2004

ART. 1 Natura del patrocinio

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione del patrocinio.
2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
3. Le iniziative di cui al comma 2. promosse a livello comunale o sovracomunale, devono avere, direttamente o indirettamente, significato e interesse per il Comune di Arta Terme
4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro.

ART. 2 Presentazione delle domande di concessione del patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui all'articolo 2, presentano, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda in carta semplice al Sindaco del Comune.
2. L'istanza è corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria dell'Ufficio competente.

ART. 3 Concessione del patrocinio

1. A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte degli uffici competenti, Il Sindaco potrà concedere il patrocinio con proprio atto, dandone comunicazione scritta ai richiedenti.

ART. 4 Effetti della concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.
2. La concessione del patrocinio non comporta per l'Amministrazione comunale l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

ART. 5 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.